

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica dell' art. 106 cpv. 6, aggiunta del cpv. 7 e modifica dell'art. 108 cpv. 5 della Legge sull'esercizio dei diritti politici

Presentata da: **Claudio Isabella e Giuseppe Cotti**

Data: **20 aprile 2026**

Numero: **IE861**

Testo:

I diritti popolari rappresentano uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia. Strumenti come l'iniziativa popolare permettono ai cittadini di partecipare attivamente al processo legislativo, dando voce diretta alle esigenze e alle aspettative della società. Tuttavia, perché questi strumenti mantengano la loro efficacia e credibilità, è essenziale che le iniziative popolari vengano discusse e decise *in tempi ragionevoli*.

Analogamente a quanto previsto per le iniziative parlamentari, si propone che, trascorsi 18 mesi dal deposito, i promotori di un'iniziativa popolare abbiano il diritto di richiederne la discussione in aula. Stabilire che ogni iniziativa popolare debba essere portata in aula entro 18 mesi dal deposito risponde a precise esigenze di tutela della democrazia e di rispetto della volontà popolare:

- **Efficacia e credibilità dei diritti popolari:** tempi certi garantiscono che le proposte dei cittadini non rimangano bloccate per anni nelle commissioni o negli iter parlamentari, svuotando di fatto il senso della partecipazione diretta.
- **Rispetto della volontà popolare:** un termine massimo assicura che la voce dei cittadini sia ascoltata e presa in considerazione dal Parlamento, rafforzando la fiducia nelle istituzioni.
- **Prevenzione dell'abuso procedurale:** l'assenza di scadenze favorisce il rischio che le iniziative vengano "messe in fondo al cassetto" per ragioni politiche, privando i promotori e i firmatari di una risposta chiara e trasparente.
- **Rafforzamento della partecipazione:** sapere che la propria iniziativa sarà effettivamente discussa in tempi certi incentiva la partecipazione civica e la fiducia nel sistema.

Per queste ragioni, fissare un termine massimo di 18 mesi per la discussione in aula delle iniziative popolari non è solo una questione di efficienza amministrativa, ma una garanzia di rispetto per la sovranità popolare e per il rispetto della nostra democrazia.

Si propone quindi:

inserire nella Legge sull'esercizio dei diritti politici un capoverso che permette di andare in aula dopo 18 mesi dalla presentazione dell'iniziativa.

Formalmente si chiede di modificare gli articoli come segue:

c) procedura

Art. 106

⁶ Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Se l'iniziativa è presentata in forma elaborata e il Gran Consiglio aderisce al progetto, esso viene sottoposto alla votazione popolare per l'accettazione o il rifiuto. Se non vi aderisce, il Gran Consiglio può elaborare un proprio progetto sulla stessa materia, da sottoporre alla votazione popolare contemporaneamente a quello dei promotori dell'iniziativa. Il Gran Consiglio in ogni caso deve decidere al più tardi entro 18 mesi dall'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione del Gran Consiglio. Se la Commissione non riferisce al Gran Consiglio con un rapporto in tempo utile per una decisione entro il termine di 18 mesi, l'iniziativa viene direttamente discussa dal plenum. L'art. 102 cpv. 5 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato si applica per analogia.

^{6 7)} Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, entro otto giorni, con l'indicazione della data della votazione.

b) procedura

Art. 108

⁵⁾ In ogni caso, il Gran Consiglio deve pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa. **Se l'iniziativa è presentata in forma elaborata l'art. 102 cpv. 5 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato si applica per analogia.**